

Class action d.c. (dopo Cartabia): rinvio al rito sommario di cognizione abrogato *Articolo di Luigi VIOLA*

L'attuale art. 840 ter c.p.c. al comma 3 recita:

*Il procedimento è **regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito con sentenza**, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.*

E' dubbia, però, l'effettiva operatività di detta previsione con rinvio al procedimento sommario di cognizione, in quanto **quest'ultimo è stato abrogato** dall'art. 3 comma 48 del d.lvo 149/2022, che così recita¹:

Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile e' abrogato.

Pertanto si pone il seguente **problema**: come va decodificato detto inciso "regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti" ex art. 840 ter comma 3 c.p.c. ?

Astrattamente possono ipotizzarsi **due soluzioni**:

- per la prima, si può ritenere che il rinvio al rito abrogato vada letto in un'ottica evolutiva, così intendendolo come semplificato ex art. 281 *decies* c.p.c.;
- per la seconda, si potrebbe ammettere l'ultravigenza del rito sommario ex art. 702 *bis* c.p.c. limitatamente all'azione di *class action* dell'art. 840 ter c.p.c.

In favore della **prima soluzione**, depongono due dati:

- voluntas legis* (+IR), emergente dai lavori preparatori, che è quella di sostituire il rito sommario in favore del semplificato;
- l'esigenza di non reintrodurre (+IR) un rito abrogato, così aumentando i riti utilizzabili, a sfavore della certezza del diritto.

¹ Per le date di efficacia, dopo la legge di bilancio si veda lo [schema di SPINA](#).

Si privilegia, però, con tutta la prudenza possibile trattandosi di questioni inedite, la **seconda soluzione**² perchè:

-se davvero la *voluntas legis* (-IR) fosse stata quella di sostituire sempre il rito sommario con quello semplificato, allora il legislatore avrebbe genericamente scritto una frase generica per dire che ogni qual volta è scritto sommario si intende semplificato, ma così non è stato fatto³ nel codice di procedura civile e neanche nel d.lvo 150/2011 e nella l. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco);

-non è detto che con la prima soluzione si assicurerebbe maggiore certezza (-IR), ma varrebbe esattamente il contrario perchè, a fonte dell'inciso "sommario", si dovrebbe intendere come "semplificato"; *id est*: leggere una parola con un significato diverso crea incertezza e non certezza;

-la lettera della legge va privilegiata perchè è questa che crea maggiore oggettività (+IL);

-per i principi generali potremmo anche forzatamente affermare di dover avallare la prima soluzione, in un'ottica di armonizzazione, ma dovremmo spingerci fino a vulnerare lettera della legge⁴ e *voluntas legis*, cosa che non appare possibile.

² La soluzione privilegiata è stata ottenuta usando il seguente algoritmo

$$IP = \left(\sum_{n=0}^{\infty} IL(n) \wedge \sum_{n=0}^{\infty} (n) IR \right) \circ [IL = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AL(n)] \circ \{AL \approx 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AI(n)\}$$

Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, *Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022.

³ L'intenzione del legislatore, desunta dal dato letterale, vale a illuminarlo e delimitarlo; si legge in [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 30.11.2022, n. 35318](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022, che alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che – come prescritto dall'art. 12 preleggi – deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale – a sua volta – a "illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni.

⁴ In questa direzione, si veda di recente, [Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 15.2.2023, n. 4789](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2023, secondo cui L'attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore, dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento, nell'ambito del quale la norma di volta in volta adegua il suo contenuto ad opera della giurisprudenza. Proprio detto limite, in definitiva, segna la distinzione dei piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice.